

TI_GERICHTE 9.2022.117 vom 23. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.117

FR: TI_GERICHTE 9.2022.117 du 23 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2022.117 del 23 maggio 2023

Regeste

Relazioni personali sospese in via supercautelare, assegnazione di un mandato di valutazione

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 1.5

Il dispositivo 1.1. riguarda la sospensione delle relazioni personali e la fissazione di “ telefonate di una durata massima di 5 minuti sul telefonino della figlia di martedì e venerdì alle ore 20.00 con supervisione (vivavoce) di un adulto ”, con la precisazione che “ in caso di comportamenti inadeguati si interromperanno le chiamate ”, e al padre ha “ vietato di chiedere alla figlia informazioni sulla madre e di parlare male di quest'ultima, e di chiedere dove si trovi la figlia ”. Il padre ritiene che la sospensione dei contatti personali con la figlia sarebbe ingiustificata, in attesa della valutazione da parte dell'UAP ma si oppone anche al dispositivo 1.5 relativo al mandato al suddetto ufficio volto a verificare la situazione di PI 2 e “ il suo bisogno di affidamento a terzi ” ed in particolare al punto a), secondo cui “ In base all'art. 448 cpv. 1 CC i genitori in quanto persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'Autorità, se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare”. Per motivare la sua contrarietà a tale valutazione, RE 1 specifica di considerare necessario un esame di tutta la situazione ambientale della figlia e quindi anche della ex moglie e del figlio, esprimendo in particolare le sue preoccupazioni in relazione a quest'ultimo (che a suo dire soffrirebbe di dipendenze da sostanze e dal gioco) e alla famiglia designata per il suo sostegno. Come visto in precedenza, la situazione, in continua evoluzione, è stata oggetto di ulteriori decisioni dell'Autorità di protezione alle quali RE 1 non si è opposto. L'oggetto della presente impugnazione si limita pertanto a quanto appena indicato.

E. 2

Con la decisione cautelare impugnata l'Autorità di protezione ha annullato la decisione supercautelare precedente " in merito all'affido ". della figlia PI 2, regolando le relazioni personali con il padre e conferendo mandati all'Ufficio dell'aiuto e della protezione per il controllo e l'informazione, oltre che per la valutazione del bisogno di affido della minore a terzi.

E. 3

RE 1 postula l'annullamento parziale della decisione, esclusivamente dei dispositivi 1.1. e

E. 4

In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, l'Autorità di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Detto principio impone all'Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità di protezione può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova "inabituali", non previsti dall'art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler , Droit de filiation, 6^{ed.} 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.), procurarsi d'ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dall'obbligo di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 5

Ai sensi dell'art. 445 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l'art. 314 cpv. 1 CC – l'Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Presupposti per l'emanazione di una decisione cautelare sono l'esistenza di una prognosi favorevole quanto all'esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l'urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti , in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).

E. 6

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'Autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

E. 6.1

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le

relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127 III 295 consid. 4a).

E. 6.2

Giusta l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell'Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri "gravi motivi" (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali. Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nociono al figlio, l'allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209). Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli "altri gravi motivi" rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l'ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

E. 7

In concreto va innanzitutto precisato che la misura contestata è di natura cautelare e dovrà essere ancora confermata o meno nel merito. Le critiche di RE 1, al quale l'Autorità di protezione ha offerto diverse possibilità di esprimersi e di incontrarsi con la figlia, appaiono del tutto ingiustificate, tanto da sollevare dubbi sulla ricevibilità del reclamo. In particolare egli non ha minimamente dimostrato che le misure adottate a protezione del benessere della minore non sarebbero necessarie, limitandosi ad argomenti generici relativamente al presunto bene della figlia. Emerge invece chiaramente dagli scritti dell'Autorità di protezione e dai rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione agli atti la totale assenza di fiducia e di collaborazione da parte del padre, che addirittura nell'unica visita avvenuta con la figlia, il 20 dicembre 2022, è entrato in conflitto con l'operatrice sociale che accompagnava PI 2, impedendole di partecipare all'incontro. Nel seguito, malgrado fosse già fissato un ulteriore incontro in occasione del compleanno della bambina e un'udienza per discutere dell'organizzazione delle future visite, egli si è nuovamente reso irreperibile e nemmeno ha accettato di entrare in contatto con l'avvocato nominato d'ufficio per difendere i suoi interessi (cfr. decisione 27 marzo 2023 e scritto 4 maggio 2023 dell'Autorità di protezione). Di conseguenza, malgrado l'Autorità di protezione abbia cercato un contatto con il reclamante e tentato a più riprese di instaurare un dialogo, quest'ultimo ha tenuto invece un comportamento che non solo non gli ha permesso di suffragare le sue tesi, ma ha pure ostacolato un eventuale riavvicinamento con la figlia. L'opposizione di RE 1 a qualsiasi verifica ambientale e sulla sua persona, che permetta eventualmente di emanare una nuova decisione relativa alle relazioni personali, contrasta pertanto con la sua asserita disponibilità a collaborare nell'interesse della figlia. In simili circostanze, la decisione avversata appare rispondere al bisogno di protezione della minore e resiste quindi a tutte critiche del reclamante.

E. 8

Alla luce di quanto precede il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmM) e devono quindi essere posti a carico del reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.